

Accordo in Conferenza stato-regioni. Dal 12/3 obbligo di corsi professionali

Patentino per agromezzi

Per chi guida trattori serve l'abilitazione

DI ENRICO SANTI

Dal 12 marzo scatta l'obbligo di frequentare corsi di formazione professionale obbligatoria per chi guida trattori agricoli o forestali. Ma entro il 28 febbraio devono essere definite ulteriori specifiche regole per i corsi che devono essere frequentati da chi guida le macchine agricole. Lo prevedono l'accordo del 22 febbraio 2012 della conferenza stato-regioni in vigore dal 12 marzo 2013 e l'art. 111, comma 1, del codice della strada, come modificato dal decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 in vigore dal 1° gennaio 2013. L'accordo del 22 febbraio 2012 della conferenza stato-regioni, adottato in attuazione dell'art. 73, comma 5, del dlgs n. 81/2008, individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori e le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione. Fra le attrezzature di lavoro sono compresi anche i trattori agricoli o forestali. Il percorso formativo

è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di lavoro ed è strutturato in moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonché verifiche intermedie e finali. L'abilitazione deve essere rinnovata entro cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione. I corsi già effettuati possono essere riconosciuti parzialmente o integralmente secondo le modalità con cui sono stati svolti. I lavoratori del settore agricolo che al 12 marzo 2013 sono in possesso di esperienza documentata pari almeno a due anni sono soggetti al corso di aggiornamento da effettuare entro il 12 marzo 2017. I lavoratori che sono già incaricati dell'uso delle attrezzature devono frequentare i corsi entro il 12 marzo 2015. Ma secondo le modifiche dell'art. 111 del codice della strada introdotte dal dl n. 179/2012, entro il 28 febbraio 2013 il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la conferenza stato-regioni, deve definire i criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole. Risulta evidente una sovrapposizione che viene a crearsi per l'abilitazione da conseguire per usare i mezzi agricoli. Occorre però fare un'importante distinzione. Infatti, l'accordo del 22 febbraio 2012 contempla i trattori agricoli e forestali definendoli «a ruote o cingoli, a motore, con almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui

funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettati appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali». Invece, l'art. 111, comma 1, del codice della strada fa tecnicamente riferimento alle macchine agricole come definite dall'art. 57 Cds, ovvero «macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività». Occorre a questo punto attendere (si auspica entro il termine previsto del 28 febbraio) l'emanazione del decreto che detterà regole più specifiche sull'abilitazione per i mezzi agricoli.

